

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 119/2004,****del 24 settembre 2004,****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004 del 9 luglio 2004 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/859/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante modifica della decisione 2002/106/CE con riguardo all'istituzione di una prova discriminatoria per la peste suina classica <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/886/CE della Commissione, del 10 dicembre 2003, che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) La decisione 2003/828/CE abroga la decisione 2003/218/CE <sup>(6)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dall'accordo.
- (7) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 376 del 23.12.2004, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41.

<sup>(4)</sup> GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 55.

<sup>(5)</sup> GU L 332 del 19.12.2003, pag. 53.

<sup>(6)</sup> GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

*Articolo 2*

I testi del regolamento (CE) n. 1874/2003 e delle decisioni 2003/828/CE, 2003/859/CE e 2003/886/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## ALLEGATO

**della decisione del Comitato misto SEE n. 119/2004**

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1. Nella parte 3.2, al punto 23 (decisione 2002/106/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32003 D 0859**: decisione 2003/859/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003 (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 55).»

2. Nella parte 3.2, dopo il punto 29 (decisione 2003/466/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«30. **32003 D 0828**: decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41).»

3. Nella parte 3.2, il punto 27 (decisione 2003/218/CE della Commissione) è soppresso.

4. Nella parte 4.2, dopo il punto 73 (decisione 2003/466/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«74. **32003 D 0886**: decisione 2003/886/CE della Commissione, del 10 dicembre 2003, che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 53).»

5. Nella parte 7.2, dopo il punto 20 (decisione 2003/100/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«21. **32003 R 1874**: regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12).»

---